



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

tel + 39 040 377 5287
fax + 39 040 377 5250

lav.form.comm@regione.fvg.it
lav.form.comm@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **20666/P-/COM-4-8** (29/05/PQ)
riferimento: PG/U 0137290 dd. 12/11/2010
allegato
Trieste, **17 novembre 2010**

Al Comune di

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Funzione Pubblica,
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme
Via Sabbadini, 31
33100 – **UDINE**

oggetto: LR 29/2005 e segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se, ai sensi del novellato articolo 19 della legge n. 241/1990, le asseverazioni e le attestazioni dei tecnici abilitati debbono corredare la SCIA solo quando necessarie (in virtù del contenuto tecnicamente valutativo e, quindi, non autocertificabile da parte del privato) oppure se le stesse vadano sempre e comunque allegate, anche nel caso in cui stati, fatti, requisiti e presupposti possano costituire oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dell'atto di notorietà.

Si premette che la legge regionale di settore del commercio, la n. 29/2005, ha regolamentato l'istituto della denuncia d'inizio attività (DIA ad effetto immediato) all'articolo 109, e ne ha dato un'esplicita definizione nell'articolo 2, comma 1, lettera s): trattasi di puntuali norme di disciplina del procedimento amministrativo nella sfera delle attività commerciali, e la stessa Corte Costituzionale ha qualificato la disciplina procedimentale di settore come disciplina non autonoma, bensì strumentale alla materia in cui è dettata (sentenza n. 339/2007), negando, per di più, valore vincolante ad ogni tipo di autoqualificazione (sentenze n. 170/2001 e 207/2010) ad opera della legislazione dello Stato (cfr. il comma 4 ter dell'articolo 49 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, il quale fa rientrare l'istituto della SCIA nelle materie della tutela della concorrenza e dei LEP: art. 117 Cost., comma 2, lett. e ed m).

La Direzione Centrale che ci legge per conoscenza, nelle note prot. 25048 e 25058, dd. 5 novembre 2010¹, ha approfondito l'accennata tematica dell'autoqualificazione legislativa; prescindendosi, in questa sede, dalle problematiche connesse con un'eventuale pronuncia di incostituzionalità del richiamato comma 4 ter, deve osservarsi che la sostituzione dell'istituto della DIA con quello della SCIA, nella

¹ Le note sono consultabili al sito: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Services/pareri/>

disciplina regionale di settore del commercio, non ha comportato particolari difficoltà interpretative ed operative, data la forte assimilazione tra i due istituti, eccezion fatta per la formulazione dispositiva di cui al secondo periodo del comma 1 del novellato articolo 19 della legge n. 241/1990:

*<La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda **tutti** gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione>.*

Il dubbio nasce dal fatto che tale comma, se da un lato impone le attestazioni e le asseverazioni di tecnici abilitati <<relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo>>, simultaneamente consente di comprovare, con le prescritte autocertificazioni, <<tutti>> gli stati, le qualità personali e i fatti, di cui articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000: nello specifico, il citato articolo 46 contempla l'istituto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il successivo articolo 47 (commi 1 e 2) prevede la possibilità di sostituire, con una dichiarazione formalmente resa e sottoscritta dall'interessato, secondo le specifiche modalità di legge, gli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato medesimo, inclusi gli stati, le qualità personali ed i fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

In via esplicita, il comma 3 sempre dell'articolo 47 sancisce che tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 (per i quali è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni) sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge; da una lettura sistematica delle norme in esame si ricava che:

1. anche con riferimento all'istituto della SCIA, sono utilizzabili, da parte dell'interessato, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà in relazione a tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti previsti dai richiamati articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per i quali, tra l'altro, nemmeno la nuova normativa prescrive un generale obbligo di tecnica attestazione o asseverazione;

2. le attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati vanno allegare alla SCIA, nella misura in cui queste attengano a fattispecie concernenti un giudizio di natura valutativa² che il privato non può effettuare, e che, pertanto, deve provenire da un soggetto a specifica competenza qualificata.

² Con successiva nota prot. 0023008/P-/COM-4-8 (29/05/PQ) dd. 3 dicembre 2010 è stato puntualizzato quanto segue: <<fermo restando che l'istituto della SCIA è utilizzabile esclusivamente nelle ipotesi di attività vincolate (non deve, quindi, sussistere alcun margine di discrezionalità

In definitiva, se il novellato articolo 19 avesse voluto introdurre un generalizzato obbligo di tecnica attestazione ed asseverazione, perfino con riferimento a fattispecie autocertificabili dal privato, la dichiarata finalità di maggiore semplificazione delle procedure risulterebbe annientata da una normativa *in re ipsa* contraddittoria

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

amministrativa), le parole (...) "*giudizio di natura valutativa*" sono state riportate in maniera impropria; infatti si intendeva dire: "*accertamento (sempre di natura dichiarativa) proveniente da un soggetto a competenza qualificata*".>>